



COPIA

COMUNE DI CALUSO

Città' Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 27-12-2023

OGGETTO :

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE LOCALE, CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 26 CO. 11, DEL D.LGS 175/2016.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:30**, nella sala delle riunioni.

Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Pr./As.
Maria Rosa CENA	Presente
Luca CHIARO	Presente
Lorenzo BIANCO	Presente
Giuliana PATTERLINI	Presente
Roberto PODIO	Presente
Ferdinando GIULIANO	Presente
Dario ACTIS FOGLIZZO	Presente
Giovanni TUNINETTI	Presente
Cristina GILARDI	Presente
Davide MOTTO	Presente
Gianna SCAPINO	Presente
Piero Giorgio DE LA PIERRE	Assente
Gioacchino TEMPERINO	Assente

Presenti: 11

Assenti: 2

La Signora **Maria Rosa CENA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Ezio IVALDI**.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore competente

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale del 26/09/2017 nr. 46 l'ente ha adottato il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipate previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"(TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 nr. 100 (Decreto correttivo) verificando che tutte le partecipazioni possedute avevano i requisiti per essere mantenute senza interventi di razionalizzazione;

DATO ATTO che l'art. 20 c. 1 del citato TUSP recita . *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*.

ATTESO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni:

1) non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

2) possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U. ossia:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. –che prevede l'inserimento in un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) partecipazioni che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) partecipazioni per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 comma 7 D.Lgs 175/2016 ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei primi cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO, inoltre, che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni 1. In società che producono servizi economici d'interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dell'ambito territoriale del comune di Caluso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti dell'art. 16 del TUSP; 2. in società che, alla data di entrata in vigore del TUSP, siano già state costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del DLgs 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni dei capitali privati (comma 1) e soddisfano i requisiti dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del proprio fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3) possono rivolgere la

produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida emanate dal MEF;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che il Comune di Caluso possiede partecipazioni nelle seguenti Società:

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a. siglata anche SCS con partecipazione del 6,75% Capitale Sociale i.v. Euro 909.464,64 e sede in IVREA (TO) Via Novara, 31/A – P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 815749

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO siglabile SMAT Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016 con partecipazione 0,00013%(corrispondente a nr. 7 azioni valore nominale euro 451,85;

TURISMO TORINO E PROVINCIA P. Iva/Cod.Fisc: 07401840017 - REA di Torino:● 890093 con sede in Torino – Via Maria Vittoria 19, Capitale sociale euro 835.000 interamente versato con partecipazione dello 0,18% corrispondente a nr. 3 quote per nominali euro 1.500;

VISTO l'art. 26 c. 5 del TUSP che recita *“5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.”*

PRESO ATTO della nota 72303 del 17/11/2020 della SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO acclarata al prot. Nr. 13962 del 17/11 dove affermava di essere esclusa dalla revisione ai sensi dell'art. 26 c. 5 del DLGS 175/2016 (TUSP) in quanto entro il 30 Giugno 2016 aveva compiuto atti volti alla quotazione in mercati regolamentati di strumenti finanziari diversi dalle azioni, procedimento concluso entro il 13/04/2017 pertanto si ritiene legittima l'esclusione dalla ricognizione;

VISTA la Deliberazione n.110/2022/SRCPIE/PRSE con la quale la Sezione Regionale della Corte dei Conti Piemonte, ha invitato espressamente le pubbliche amministrazioni che detengano partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad inserirla nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 sulla base delle seguenti considerazioni:

- 1) Nonostante una poco esaustiva perimetrazione dell'oggetto del d.lgs. 175/2016, così come declinata nel suo art. 1, è di planare evidenza che l'impianto normativo del TUSP ha quantomeno una duplice direzionalità rivolgendosi da un lato alle pubbliche amministrazioni socie, siano esse con ruolo di controllo o di mera partecipazione societaria e dall'altro direttamente alle società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni;
- 2) con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/2017/INPR contenente le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016” veniva chiarito che il testo unico “contiene norme che, di volta in volta, vedono come soggetto attuatore/destinatario la Pubblica amministrazione oppure la società”;
- 3) la stessa Sezione Autonomie, con deliberazione n. 23/2018, tornava sull'argomento precisando (cfr. par. 1.6.3, pag. 75): *“Con disposizione di carattere generale è stabilito che le “quote” sono soggette al d.lgs. n. 175/2016 nei soli casi espressamente previsti (art. 1, co. 5). [...] il controllo da*

parte del mercato (derivante dall'essere società quotata) indicativo della solidità patrimoniale/finanziaria, non necessariamente è anche espressione della tutela degli altri interessi pubblici di competenza dell'ente medesimo, sicché le società quotate sono comunque oggetto di ricognizione (v. par. 1.4.1 e par. 1.5)" (cfr. analogamente Corte Conti deliberazione Sez. Autonomie n. 29/SEAUT/2019/FRG);

- 4) la Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 1999/2018/VSG, al punto III.2 – “L’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 [...] si riferisce alle norme che hanno come dirette destinatarie le società, partecipate o controllate (come, per esempio, quelle dettate dagli artt. 11 e 19, in materia di disciplina degli amministratori e dipendenti). La clausola introdotta dal predetto art. 1, comma 5, non può riferirsi, invece, alle norme del testo unico che hanno come destinatarie le pubbliche amministrazioni socie, quali quelle imponenti i piani di revisione straordinaria e periodica (che non devono essere osservate dalle società, ma dall’ente socio).”

ATTESO che occorre aderire all’invito della Corte dei Conti includendo la SMAT SPA nel perimetro ricognitivo in quanto ai fini dell’art 26 c 5 del TUSP non rileva l’aver adottato entro la data del 30/06/2016 atti volti all’emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

RILEVATO che la società SMAT possiede le seguenti partecipazioni:

1. Risorse Idriche S.p.a. (06087720014): 91,62% Servizi di engineering nel settore idrico
2. AIDA Ambiente S.r.l. (09909860018): 51% Servizio depurazione nel settore idrico
3. Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione -SAP S.p.a. (11100280012): 47,55% Gestione del Servizio Idrico Integrato (Società soggetta a procedure di liquidazione)
4. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. (94005970028) 19,99% Gestione del Servizio Idrico Integrato
5. Nord Ovest Servizi S.p.a.- NOS S.p.a. (08448160013): 10% Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (Holding)
6. Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a.(05599880829) 9,83% Erogazione del servizio idrico integrato (Società soggetta a procedura fallimentare)
7. Mondo Acqua S.p.a. (02778560041): 4,92% Gestione del Servizio Idrico Integrato
8. Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a. (07154400019): 3,38% Gestione parco tecnologico ambientale
9. Galatea S.c.a.r.l. (01523550067): 0,50% Costruzione e conduzione impianto di depurazione (Società soggetta a procedure di liquidazione)

VISTO l’orientamento MEF del 15/02/2018 e la deliberazione nr. 11 del 20/06/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo sulla definizione di “controllo pubblico”;

RILEVATO che la società consortile Turismo Torino scrll non possiede più alcuna partecipazione avendo ceduto la propria quota in “Torino Sight Seeing scrll” pari al 9% del capitale sociale pari ad euro 100.000 corrispondente ad una partecipazione indiretta del Comune di Caluso dello 0,0162%;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni dirette possedute evidenzia che sono riconducibili all’art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP mentre le eventuali partecipazioni indirette derivano da decisioni dei soggetti partecipati sulle quali, per l’esiguità della partecipazione, non è possibile influire, in particolare, per la società SMAT il socio con la maggioranza assoluta della partecipazione (60,37178) e’ il Comune di Torino;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, nella documentazione allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni eventualmente da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTA la documentazione allegata che comprende le schede con i dati analitici, i prospetti redatti secondo il formato reso disponibile dal MEF e dalla Corte dei Conti nonché la relazione tecnica adottata in occasione della precedente revisione straordinaria da trasmettere alla Corte dei conti e richiamare integralmente il contenuto;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono partecipazioni da alienare;

RICHIAMATI il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco approvato con CC nr. 11 del 23/04/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti approvato con atto di Consiglio nr. 11 del 12/04/2016, il provvedimento di revisione straordinaria approvato con atto CC del 26/09/2017 del quale costituiva aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U. la delibera CC 81 del 19/12/2018 ricognitiva della situazione partecipate al 31/12/2017; la delibera CC 58 del 28/11/2019 ricognitiva della situazione partecipate al 31/12/2018; la delibera CC 53 del 30/11/2020 ricognitiva della situazione partecipate al 31/12/2019, la delibera CC nr. 58 del 27/12/2021 ricognitiva della situazione delle partecipate al 31/12/2020 e la delibera 40 del 29/11/2022 ricognitiva della situazione al 31/12/2021;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare la relazione tecnica, le schede con i dati ed i prospetti da trasmettere al MEF ed alla Corte dei Conti;

2) di dare atto che sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni senza ulteriori interventi:

A) SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a. siglata anche SCS con partecipazione del 6,75% Capitale Sociale i.v. Euro 909.464,64 e sede in IVREA (TO) Via Novara, 31/A – P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 8157492) – partecipazione diretta;

B) SOCIETA' CONSORTILE "TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l." Sede legale in Via Maria Vittoria, 19 – Torino da versare - P.Iva/Cod.Fisc: 07401840017 - REA di Torino: 890093 – (Capitale sociale di € 835.000 dopo la trasformazione) posseduto dal Comune per 3 quote per complessivi euro 1.500 – partecipazione diretta;

3) SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO siglabile SMAT Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 C.F.- P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016 con partecipazione 0,00013%(corrispondente a nr. 7 azioni valore nominale euro 451,85) partecipazione diretta

4) che, tramite SMAT S.p.A l'ente possiede le seguenti partecipazioni indirette per le quali, l'ente, data l'esiguità della quota direttamente posseduta nella capogruppo, non sarebbe in grado d'influenzare le scelte sul mantenimento:

1. Risorse Idriche S.p.a. (06087720014): 91,62% Servizi di engineering nel settore idrico
2. AIDA Ambiente S.r.l. (09909860018): 51% Servizio depurazione nel settore idrico
3. Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione -SAP S.p.a. (11100280012): 47,55% Gestione del Servizio Idrico Integrato (Società soggetta a procedure di liquidazione)
4. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. (94005970028) 19,99% Gestione del Servizio Idrico Integrato
5. Nord Ovest Servizi S.p.a.- NOS S.p.a. (08448160013): 10% Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (Holding)
6. Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a.(05599880829) 9,83% Erogazione del servizio idrico integrato (Società soggetta a procedura fallimentare)
7. Mondo Acqua S.p.a. (02778560041): 4,92% Gestione del Servizio Idrico Integrato
8. Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a. (07154400019): 3,38% Gestione parco tecnologico ambientale
9. Galatea S.c.a.r.l. (01523550067): 0,50% Costruzione e conduzione impianto di depurazione (Società soggetta a procedure di liquidazione)

5) di dare atto che non esistono partecipazioni da alienare;

6) di dare atto che non esistono partecipazioni alle quali siano applicabili provvedimenti di razionalizzazione, aggregazione o di liquidazione e, in generale, che le partecipazioni oggetto di ricognizione non richiedono alcun ulteriore intervento;

7) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

8) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dal Responsabile di Settore:

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTABILITA' E FINANZE
Danilo BERTOLDI

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Maria Rosa CENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ezio IVALDI

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caluso, li _____

Il Responsabile Settore Amministrativo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal

12-01-2024 _____ ai sensi dell'art. 124 co. 1 T.U.E.L..

Caluso Li 12-01-2024

Il Messo Comunale

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 23-01-2024

Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione

Caluso li

Il Responsabile Settore Amministrativo